

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DAI DEPUTATI

ENZO TRANTINO, *Presidente*; BRUNO STEGAGNINI E FRANCESCO FORLEO, *Vicepresidenti*; GIOVANNI GEI, PAOLO BRUNO E GIOVANNA FILIPPINI, *Segretari*; FILIPPO BERSELLI, GIUSEPPINA BERTONE, GIAN CARLO BINELLI, VINCENZO BINETTI, WILLER BORDON, RENATO CAPACCI, SALVATORE CARDINALE, VINCENZO CIABARRI, LEDA COLOMBINI, ANGELO LAURICELLA, GUIDO MARTINO, ALBERTO MONACI, MAURIZIO NOCI, GABRIELE PIERMARTINI, GIUSEPPE PISICCHIO, NICOLA QUARTA, GIOVANNI RIVERA, RAFFAELE RUSSO, GIANCARLO SALVOLDI, GIUSEPPE SARETTA, NICOLA SAVINO, MASSIMO TEODORI, FERDINAND WILLEIT, PIETRO ZOPPI, *Componenti*

sull'elezione contestata del deputato
GUIDO D'ANGELO (Collegio XXII: Napoli-Caserta)

Relatori: GUIDO MARTINO, *Coordinatore del Comitato per le incompatibilità*, per la
maggioranza;
VINCENZO BINETTI, di minoranza

Presentata alla Presidenza il 6 luglio 1989

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Relazione di maggioranza	<i>Pag.</i> 5
Relazione di minoranza	» 13

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DI MAGGIORANZA

ONOREVOLE PRESIDENTE, ONOREVOLI COLLEGHI! — Ho già avuto l'occasione di dichiarare in sede di merito quanto fosse di non facile applicazione il dettato di legge in relazione al diritto parlamentare per le questioni di ineleggibilità. E ciò non solo per la scarsa chiarezza ed il ricorrente equivoco legislativo fra le fattispecie di ineleggibilità e di incompatibilità ma anche perché deve considerarsi sempre, rispetto al costituzionale diritto all'elettorato passivo, la eccezionalità della norma in materia di ineleggibilità.

E la norma, nella fattispecie relativa al caso dell'on. D'Angelo, recita: « Non sono eleggibili (*omissis*) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che comportino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta ».

A tale norma fanno riferimento, in epoche successive, i ricorrenti avverso l'elezione dell'on. D'Angelo, l'on. Piccirillo, primo ricorrente, il secondo ricorrente dott. Giandomenico Magliano e l'ultimo l'avvocato Valerio Gaglione.

LA PROCLAMAZIONE DELL'ON. D'ANGELO ED I RECLAMI AVVERSO LA SUA ELEZIONE

L'on. D'Angelo è stato eletto nella X Legislatura al tredicesimo posto della lista DC su 17 eletti, in seguito ai risultati conseguiti nel XXII Collegio elettorale nelle operazioni svoltesi il 14 - 15 giugno 1987. Primo dei non eletti risultava il dott. Giovanni Piccirillo, il quale, dopo aver presentato tempestivamente atto di reclamo avverso tali risultati elettorali con riserva di ulteriori articolazioni e deduzioni, in data 15 settembre 1987 indirizzava al Presidente della Camera dei deputati ed alla Onorevole Giunta delle Elezioni, motivi aggiunti di reclamo ed eccezioni afferenti casi di ineleggibilità.

A pagina 8 di tale documento, comma 2 dei motivi, egli denuncia la palese ineleggibilità per violazione all'articolo 10 comma 1 del

Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 dell'on. Guido D'Angelo, perché Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società MEDEDIL S.P.A. con sede in Napoli, via Taddeo Sessa n. 144, iscritta al Registro Società del Tribunale di Napoli al n. 306 del 1966, nomina rinnovata dal Consiglio di Amministrazione il 19 maggio 1987 per il triennio.

A pagina 9 del documento di reclamo l'on. Piccirillo dichiara che la Società MEDEDIL è da annoverare fra gli organismi previsti al comma 1 dell'articolo 10 Testo Unico, configurandosi la stessa come società privata, capitale S.P.A. Italstat ed S.P.A. Sistemi Urbani.

A pagina 10 dell'atto il nominato denuncia il vincolo della Società con lo Stato per « contratti di appalto e concessioni di oggettiva consistente rilevanza economica ».

A riprova segnala, dai dati di bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 1986:

— Importi di svariati miliardi per la progettazione e l'affidamento della costruzione della « Cittadella Postale » da edificare nel noto Centro Direzionale di Napoli, in virtù di una intercorrente convenzione normativa dell'8 giugno 1985, stipulata con l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni e con l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

— La progettazione degli edifici da adibire ad uffici del Compartimento di Napoli dell'ENEL;

— L'intercorrente convenzione con il Commissario Straordinario del Governo Sindaco di Napoli (ex legge 219 del 1981) per la ristrutturazione del depuratore S. Giovanni a Teduccio;

— La risultanza che la Società ha ricevuto « contributi » dal Ministero della Difesa, per lavori di bonifica da ordigni esplosivi;

— La realizzazione della nuova città giudiziaria partenopea.

In data 23 novembre 1988, a completamento di quanto sopra ed a seguito di richiesta audizione del Piccirillo, vengono dallo stesso redatte alcune note:

conferma (a pagina 4 del documento « note di audizione per Piccirillo Giovanni ») che l'ineleggibilità è sostanzialmente ascritta alla circostanza che l'on. Guido D'Angelo, nella qualità di Presidente della Società MEDEDIL S.P.A., veniva a trovarsi, al momento della propria candidatura elettorale, nella posizione di legale rappresentante di una società privata vincolata con lo Stato per convenzioni di notevole entità economica;

fornisce riferimenti documentali dalla relazione del Consiglio di Amministrazione della Società MEDEDIL al bilancio consuntivo al 31 dicembre 1985 (pagine 4 e 5);

la notizia della situazione della MEDEDIL quale « azionista della S.P.A. « Studi Centro Storico » (della quale l'on. D'Angelo è

Vicepresidente); società nella quale segnala la presenza « di operatori economici privati, che ne detengono la maggioranza del pacchetto azionario »;

sottolinea l'attuale presenza dell'on. D'Angelo in Commissione permanente VIII quale membro effettivo, che « si è occupato direttamente dei provvedimenti governativi e legislativi relativi proprio ai programmi di intervento nell'area metropolitana di Napoli »;

accenna, infine, ad alcuni aspetti relativi alla *captatio benevolentiae* sottesa ad alcuni avvenimenti che interessano la MEDEDIL ed il suo Presidente nel periodo immediatamente preelettorale del 1987.

Nel gennaio del corrente anno, dopo il decesso dell'on. Brancaccio ed a seguito della proclamazione dell'on. Giovanni Piccirillo, in surroga, perché primo dei non eletti per il XXII Collegio elettorale, il dott. Giandomenico Magliano, primo dei non eletti nel nuovo ordine di graduatoria provvisorio, avendo già presentato tempestivo atto di reclamo avverso i risultati conseguiti in tale Collegio per « documentate violazioni della normativa elettorale ed essendosi determinata la remissione nei termini di legge per la presentazione di ulteriori reclami », dichiara di « recepire e far proprio il reclamo a suo tempo avanzato dall'on. Piccirillo contro l'on. D'Angelo ».

Conferma anzitutto i motivi addotti nell'atto dell'on. Piccirillo, le circostanze che comprovano la fattispecie: la rappresentanza legale, la società privata, il vincolo « con lo Stato per contratti di appalto e concessioni di oggettiva e consistente rilevanza economica ».

« All'epoca dello svolgimento delle consultazioni elettorali, la MEDEDIL S.P.A. veniva a trovarsi in rapporto di concessionaria con le seguenti Amministrazioni pubbliche:

a) Commissario straordinario di Governo per la regione Campania, per la progettazione e la realizzazione della nuova sede della Giunta Regionale;

b) Commissario straordinario per il comune di Napoli, per la realizzazione degli interramenti delle Ferrovie Alifana e Circumvesuviana;

c) Commissario straordinario di Governo di Napoli, per la realizzazione e ristrutturazione dell'impianto di depurazione di S. Giovanni a Teduccio;

d) Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, per la realizzazione del Centro Direzionale Postale e del Centro delle Telecomunicazioni, nel quale si insedierà anche l'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici;

e) Regione Campania, per la realizzazione dei nuovi uffici della Regione in località Sant'Angelo dei Lombardi;

f) Ministero dell'Interno, per la realizzazione della Caserma dei Vigili del Fuoco;

g) Ministero di Grazia e Giustizia per la realizzazione della nuova "Città Giudiziaria";

h) ENEL, per la realizzazione della nuova sede; e segnalo altre attività fra le quali la gestione di 2.000 miliardi di investimenti pubblici nell'ambito degli interventi per le aree (ex) terremotate ».

Accenna il dott. Magliano, giunto a questo punto, allo *status* del Presidente della MEDEDIL S.P.A. avente, tuttora come allora, delega per « curare, in rappresentanza della società, i rapporti nei confronti delle pubbliche amministrazioni ».

Sottolinea quindi come, attraverso le innumerevoli attività indotte dalla MEDEDIL S.P.A. e le varie partecipazioni ad iniziative urbanistiche di grande momento (« Regno del Possibile » per progettazione della S.P.A. « Studi del Centro Storico » e « Polis 2000 »), propagate dall'informazione con notevole richiamo dell'attenzione popolare, anche per una singolare coincidenza di avvenimenti, di fatti posti in essere in epoca immediatamente preelettorale o evocati dalla Società e presentati dal suo Presidente in piena campagna elettorale, si potesse turbare « la libera determinazione del corpo elettorale », inducendo « ampi consensi (*captatio benevolentiae*) ».

Tutto ciò conservando titolo e prerogative di tutela di interessi privati nel contrarre con lo Stato intraprese fatte oggetto di interesse dell'articolo 10 comma 1: fattispecie prevista per il giudizio di ineleggibilità.

A riprova di quanto asserito allega al ricorso materiale documentario che va dal verbale della seduta del 19 maggio 1987 del C.D.A. della MEDEDIL, al volantino di propaganda elettorale con l'immagine del candidato professore avvocato D'Angelo sovrapposta alla foto del centro direzionale MEDEDIL, sino a giungere alla copia del resoconto sommario della Camera in cui compare un ordine del giorno che impegna il Governo a sollecitare il compimento di atti volti alla realizzazione ed al completamento di opere in corso della MEDEDIL e chiedendone contestualmente l'affidamento al consorzio concessionario, di cui la MEDEDIL fa parte.

Nel febbraio di quest'anno « avendovi ora interesse » giungeva alla Giunta un nuovo ricorso promosso dall'avvocato Valerio Gaglione ai fini già proclamati dai predecessori Piccirillo e Magliano.

I motivi del ricorso sono assunti dagli atti costitutivi precedenti senza nulla aggiungere, se non la dichiarazione del sopravvenuto interesse e della personale legittimazione nel contenzioso per la ineleggibilità dell'on. D'Angelo, dopo il decesso dell'on. Brancaccio e la surroga dell'on. Piccirillo.

In controdeduzione degli atti qui considerati avverso la sua elezione, l'on. D'Angelo ha prodotto in epoche diverse tre documenti.

Un documento che tratta in due parti la questione di ineleggibilità nella prima e la questione della incompatibilità nella seconda (mutuando in questo pressoché totalmente un documento precedente avente per oggetto solo la « questione compatibilità »).

Riporta in esso, in premessa « generale » una nota esplicativa della qualità di Presidente della MEDEDIL S.P.A. affermando una

funzione di « garante » e negando qualsiasi ruolo « operativo », pur ammettendo la legale rappresentanza della società, attribuendo invece « l'effettiva gestione aziendale » statutariamente all'Amministratore delegato.

Tesi queste inaccettabili alla luce di deliberazioni approvate nella seduta del C.d.A. della MEDEDIL del 19 maggio 1987, durante la quale, oltre la nomina per conferma di Presidente, furono sanciti i compiti e conferiti poteri ed attribuzioni al di là di quelli inerenti per legge e per statuto: poteri da esercitare con firma singola che evidenziano quanto la Presidenza fosse dotata di evidente, indiscutibile ruolo operativo in rappresentanza della MEDEDIL, quando viene « chiamata dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni a cedere determinate aree », e quando alla stessa società viene « affidata la concessione per la realizzazione di detto insediamento postale » (così scrive testualmente l'on. D'Angelo nel documento prodotto in controdeduzione).

Ed è sotto questa prestigiosa e del tutto operativa Presidenza che la Società si attrezza superando la finalità della commercializzazione delle aree e della realizzazione per conseguire l'affidamento di coordinamento progettuale e la realizzazione della « Cittadella postale » (Centro direzionale postale e Centro delle telecomunicazioni), ottenendone la concessione e postulando nuove possibilità *in itinere* quando si afferma « inoltre, sempre in questo settore, sono in corso importanti trattative che, qualora concluse, potrebbero arricchire il centro direzionale di importanti e prestigiose presenze ».

Nel documento prodotto dal professor D'Angelo compare un'ampia dissertazione interpretativa della *ratio* del dettato relativo all'articolo 10, comma 1 che non riesce a superare la situazione concreta in fatto ed in diritto al momento della presentazione della candidatura: il D'Angelo risulta effettivamente rappresentante di società privata vincolata con lo Stato per contratti e concessioni ed è conseguente il doversi annoverare fra coloro che, conservando la carica ricoperta e la funzione volta alla tutela di pur legittimi interessi di parte privata in rapporto di contratti e concessioni con lo Stato, non possano proporsi, perché ineleggibili, al mandato parlamentare, non dando « garanzia di obiettività e di disinteresse nell'esercizio di funzioni alle quali aspirano ».

« Il candidato che riveste una delle cariche previste dall'articolo 10 deve aver abbandonato la carica stessa al momento dell'accettazione della candidatura: ai fini della eleggibilità è sufficiente infatti che l'interessato abbia presentato le dimissioni e si sia effettivamente astenuto da ogni atto inerente all'ufficio rivestito ».

Per quanto attiene la Società il D'Angelo stesso, che dapprima definisce non privata e che non persegue fine speculativo, nello stesso documento presentato a difesa dichiara esservi « una partecipazione » ancorché definita « minima » di terzi soggetti privati, come d'altra parte si evince dalle relazioni di bilancio che confermano, come di norma nelle società private, la realizzazione di utili e la divisione di dividendi.

Egli stesso conferma che « la MEDEDIL è una società di capitali, operante nel campo privatistico, con un esercizio di attività di

impresa tendente per legge al conseguimento di un lucro da attribuire, poi, ai soci oppure da reinvestire in ulteriori attività ».

Introduce quindi, quale elemento certamente fuorviante, che non risponde affatto alla aperta, acclarata *ratio legis*, e che non viene assolutamente adombrata nel testo che risulterebbe ingiustificatamente riduttivo, l'eccezione dell'elemento « concessione » concepita secondo una tipologia superata nell'evoluzione della contrattualistica vigente.

Compare quindi l'argomentazione della « marginalità », della non notevole entità economica, sottesa agli affari con lo Stato e le sue amministrazioni, nella vastità del movimento globale degli affari della MEDEDIL S.P.A., smentita dalle entità economiche assolutamente mai modeste che compaiono nelle cifre poste in bilancio, valutate anche in ordine al fatturato complessivo.

Infine non vi è dubbio che i contratti della MEDEDIL S.P.A., che vincolano la società con il suo Presidente con lo Stato, importano « obbligo di adempimenti specifici, osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali (come recita il comma 1, articolo 10) la concessione o la autorizzazione è sottoposta », come compare dagli atti secondo la prassi costante nella contrattualistica in oggetto.

Del tutto irricevibile appare quindi il riferimento al documento III, n. 2 della Giunta delle Elezioni del Senato del 15 ottobre 1970 per una presunzione analogica fra gli eventi che interessarono il sen. Verzotto per la contestata elezione ai sensi del comma 2, dell'articolo 10 della legge 361, fattispecie assolutamente diversa e per la quale, non ricorrendo le condizioni richieste e risultando inapplicabile il dettato di legge, la Giunta del Senato dovette « deliberare nel senso di proporre (al Senato) la convalida » dell'elezione del Senatore stesso.

Nella seduta della Giunta del 20 aprile scorso il Relatore, dopo aver valutato i ricorsi e la documentazione presentata sia dai ricorrenti sia dal deputato interessato, esponeva alla Giunta le conclusioni cui era pervenuto circa la fondatezza dei ricorsi all'esame.

Pur non assumendo tutti i riferimenti denunciati come conferenti alla fattispecie prevista dall'articolo 10, comma 1, e non volendo considerare di rilevanza determinante fatti ed immagini documentati in più ricorsi attinenti alla determinazione di *captatio benevolentiae* (ritenuta dal Relatore assolutamente non sostanziale nelle cause di ineleggibilità sancite dall'articolo 10), riteneva interamente probativo quanto esposto nei ricorsi, ancorché ridotto ai fatti ed ai riferimenti più decisamente eclatanti per un giudizio ed una dichiarazione di ineleggibilità.

Nella seduta successiva del 27 aprile 1989 la Giunta delle Elezioni, assumendo che:

vera e piena fosse la qualità di rappresentante legale della Società MEDEDIL S.P.A. dell'on. D'Angelo al momento dell'accettazione della candidatura;

vera e piena fosse la qualità di società privata, per ammissione in documento contraddeduttivo dello stesso on. D'Angelo, per le

ragioni sociali e gli statuti, per i bilanci e quant'altro già espresso in relazione;

reali e presenti allora e in oggi il vincolo con lo Stato per contratti e concessioni di notevole entità economica, rilevabili dalle cifre poste in bilancio;

innegabilmente fossero presenti per la contrattualistica d'uso obblighi ed osservanze con la loro specificità, a tutela del pubblico interesse, accoglieva la proposta di contestazione avanzata dal Relatore, conseguente all'applicabilità del dettato di legge per la deliberazione della ineleggibilità dell'on. D'Angelo al momento della presentazione della candidatura, fissando, a termine di regolamento, la data della seduta pubblica.

In data 24 maggio 1989 tale seduta ebbe luogo, essendo state depositate due memorie a firma dell'avvocato Pace rappresentante l'on. Guido D'Angelo e rispettivamente dall'avvocato Simeone rappresentante il ricorrente dott. Giandomenico Magliano.

Il ricorrente avvocato Valerio Gaglione era rappresentato dall'avvocato professore Tedeschini.

Dopo una breve introduzione riassuntiva dei fatti e delle questioni senza espressione alcuna di giudizio in merito, il Presidente dette la parola all'avvocato Giulio Simeone, difensore del dott. Giandomenico Magliano.

Superata una prima eccezione attinente la presunzione di tardività del reclamo (la presentazione del ricorso entro i 20 giorni precedenti vale « non solo nel caso di elezioni generali in cui la proclamazione degli eletti è fatta dagli uffici elettorali, ma anche nel caso in cui la proclamazione è fatta dal Presidente dell'Assemblea in corso di Legislatura per effetto di surrogazione »), illustrò i motivi che avrebbero dovuto portare, ai sensi dell'articolo 10 n. 1 del Testo Unico n. 361 del 1957, all'annullamento dell'elezione dell'on. D'Angelo, in relazione alla carica da questo rivestita al momento dell'elezione di Presidente della MEDEDIL S.P.A. e quant'altro risultante agli atti.

Interveniva quindi l'avvocato professor Federico Tedeschini, difensore del dott. Valerio Gaglione che si limitava ad alcune brevi considerazioni a sostegno del reclamo presentato dal dott. Gaglione stesso, asserendo in chiusura che nella precedente giurisprudenza non si fosse mai fatto riferimento ad una ineleggibilità che potesse tradursi in incompatibilità.

Prendeva quindi la parola l'avvocato professor Alessandro Pace, rappresentante del resistente on. Guido D'Angelo il quale contestava l'applicabilità al caso del suo difeso dell'ipotesi di ineleggibilità prevista dal citato articolo 10, comma 1 del Testo Unico delle leggi elettorali.

Dopo l'udienza pubblica la Giunta, assunti alcuni documenti probativi proposti, si riunì in Camera di Consiglio ed adottò la seguente deliberazione di cui dette lettura il Presidente:

« La Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati, deliberando in data 24 maggio 1989 sui ricorsi del dott. Giandomenico

Magliano e dall'avvocato Valerio Gaglione avverso la proclamazione a deputato dell'on. professore Guido D'Angelo, accoglie i ricorsi indicati e decide di proporre all'Assemblea di questa Camera l'annullamento dell'elezione per motivi di ineleggibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare del deputato Guido D'Angelo ».

È con tale deliberazione che la relazione si chiude con la richiesta all'Aula di voler compiere l'atto finale di giustizia parlamentare che ad essa è devoluto secondo i termini costituzionali ed istituzionali del nostro paese a tutela delle libere e democratiche istituzioni.

GUIDO MARTINO, *Relatore.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — La dichiarazione di ineleggibilità dell'on. Guido D'Angelo, proposta a maggioranza dalla Giunta delle elezioni nella seduta del 24 maggio 1989, rappresenterebbe il primo caso, nella storia del nostro Parlamento dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana.

L'accoglimento della proposta costituirebbe un grave e pericoloso precedente, sia sotto il profilo procedurale, sia per motivi sostanziali.

Anzitutto, la deliberazione della Giunta delle elezioni è fondata sulla pretesa riapertura dei termini di cui all'articolo 87, comma 8, Testo Unico n. 361 del 30 marzo 1987 (ed all'articolo 4 regolamento interno G.E.), a seguito della proclamazione dell'on. Giovanni Piccirillo, in surroga, per il XXII Collegio Elettorale, avvenuta il 18 gennaio 1989.

La normativa richiamata stabilisce l'irricevibilità di ogni tipo di ricorso o reclamo avverso l'elezione, ove siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione del deputato. Nella circostanza, invece, la Giunta ha sancito la rimessione in termini dei ricorrenti Giandomenico Magliano e Valerio Gaglione, non già per contestare eventualmente l'elezione dell'on. Piccirillo (subentrato il 18 gennaio 1989), bensì per contestare l'elezione dell'on. D'Angelo, proclamato un anno e mezzo prima, cioè il 2 luglio 1987. Questa determinazione è contrastante con le norme specifiche richiamate e con i principi generali del nostro ordinamento.

Essa comporterebbe, altresì, che in qualsiasi momento, anche a legislatura assai avanzata (come nel caso di specie), la surroga di un deputato farebbe riaprire il termine di venti giorni per ricorrere avverso l'elezione di tutti gli altri deputati dello stesso gruppo, proclamata, da alcuni anni. Né è consentito che la Giunta proceda d'ufficio, ove non trattasi di revisione dei risultati delle votazioni elettorali. Pertanto, la proposta di annullamento dell'elezione dell'on. D'Angelo non può essere approvata per le indicate ragioni di carattere pregiudiziale.

Peraltro, anche per ragioni di carattere sostanziale, va confermata l'elezione dell'on. D'Angelo, che è stato eletto con largo suffragio popolare ed il cui assiduo lavoro — in questa sua prima legislatura — è stato apprezzato sia nella Commissione sia in Aula.

La pretesa ineleggibilità dell'on. D'Angelo è fondata sull'applicazione dell'articolo 10 n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 e, in particolare, con riferimento all'ipotesi dell'esistenza di un vincolo con lo Stato per « concessioni amministrative di notevole entità economica che importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione è sottoposta ».

Secondo i ricorrenti tale norma determinerebbe l'ineleggibilità dell'on. D'Angelo, in quanto presidente della Società per Azioni Mededil del gruppo IRI-ITALSAT, che ha realizzato una lottizzazione, convenzionata con il Comune di Napoli, per la costruzione di una parte del nuovo centro direzionale di Napoli, previsto dal vigente piano regolatore del 1972.

Ciò, in particolare perché — nell'ambito di questo intervento — la Mededil ha ottenuto qualche anno prima delle elezioni del 1987 la concessione a costruire gli edifici delle Poste e dei Telefoni, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento dell'impianto di depurazione di S. Giovanni a Teduccio. In conseguenza la detta Società è stata vincolata con lo Stato per le dette concessione di costruzioni.

Ma, come lo stesso ufficio della Giunta delle elezioni ha documentato, la detta norma del testo unico non ha mai fatto configurare un caso di ineleggibilità, ma eventualmente soltanto ipotesi di incompatibilità. Ciò vale, ad esempio, per le seguenti cariche, per molti aspetti assimilabili al caso in questione, che sono state giudicate incompatibili dalla Giunta, senza che sia stata avanzata un'ipotesi di ineleggibilità:

Presidente del Consorzio di amministrazione dell'Ente minerario siciliano (on. Gunnella, II legislatura); Consigliere d'amministrazione Autostrade S.p.A. (IRI) (on. Macchiavelli, IV legislatura); Consigliere di amministrazione dell'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (on. Campagna e La Loggia, V legislatura); Consigliere di amministrazione dell'industria SVIMEZ nel Mezzogiorno (on. Campagna, VI legislatura); carica nell'area industriale di Napoli (on. Patriarca, VI legislatura); Presidente dell'Ente nazionale Tre Venezie (on. Corder, VII legislatura); Consigliere di amministrazione della Dalmine S.p.A. (on. Manfredi, IX legislatura); Consigliere di amministrazione FMI-Mac Fond (Finsider) (on. Cazora, IX legislatura); Consigliere INSUD (on. Gorgoni, IX legislatura).

Del resto, è noto che le cause di ineleggibilità attengono a cariche da cui possano derivare indebite pressioni sul corpo elettorale al momento del voto, mentre le cause di incompatibilità si fondano su un conflitto di interessi tra il mandato parlamentare e la carica ricoperta.

Ciò è stato ribadito dalla stessa Corte Costituzionale in una nutrita serie di decisioni concernente « apparenti » ipotesi di ineleggibilità amministrativa (sentenze n. 58 del 1972, n. 129 del 1975, n. 45 del 1977), che la Corte medesima ha ricondotto nell'alveo della disciplina sostanziale delle « incompatibilità », affermando a tal fine

che l'eletto può dare le dimissioni dalla carica incompatibile finché l'elezione non sia convalidata (ovvero nella specie, entro i termini temporali di cui all'articolo 16 del Regolamento interno della Giunta delle elezioni).

È evidente che — per le dette concessioni a costruire stipulate dalla Società Mededil — non è certo configurabile un'ipotesi di ineleggibilità. Gli stessi ricorrenti prospettano infatti, la presunta « ineleggibilità » dell'on. D'Angelo nei termini (contraddittori) di un preteso conflitto di interessi tra la carica di deputato e la carica di Presidente della Società Mededil.

Del resto, qualora si intendesse sostenere la tesi che l'articolo 10 n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957 alluda ad una vera e propria « ineleggibilità » (come tale non sanabile con le dimissioni successive alla elezione) è di tutta evidenza, che tale norma, per poter essere applicata alla specie, richiederebbe la presenza di tutte le condizioni da esse previste (v. Giunta elezioni del Senato, 5° Legislatura, documento 3 n. 2, 15 ottobre 1970 pag. 4: Elezione convalidata dell'on. Verzotto). È infatti orientamento pacificamente corrente che costituendo l'elettorato passivo un diritto costituzionalmente garantito (articolo 51), l'eleggibilità è la regola, la ineleggibilità è l'eccezione. Ebbene per poter ritenere applicabile alla specie l'articolo 10 n. 1, bisognerebbe sostenere:

- a) che nella specie la Mededil avesse concessioni con lo Stato;
- b) che esse avessero notevoli entità economiche;
- c) che esse implicino l'obbligo di adempimenti specifici;
- d) che esse richiedano l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse.

Le concessioni amministrative, cui si riferisce la legge ai fini di una valutazione di ineleggibilità, dovrebbero attribuire una posizione di supremazia derivante dall'esercizio di un potere pubblico (in ciò si sostanzia infatti l'obbligo di adempimenti specifici finalizzati al rispetto di norme protettive del pubblico interesse). Ciò si verifica, ad esempio, nelle ipotesi in cui venga attribuito al concessionario privato il potere di disciplinare l'uso di determinati servizi (es. ferrovie, trasporti in concessione, ecc.), con il conseguente potere di applicare sanzioni pecuniarie ai contravventori o di escludere questi ultimi dal godimento del servizio. Ciò vale anche, ad esempio, per le concessioni di esazione delle imposte, con la conseguente possibilità di applicazione di sanzioni fiscali. Solo in questi casi si potrebbe per ciò dire che via sia il pericolo di una *captatio benevolentiae*, pregiudizievole alla libertà del voto, sanzionata con l'ineleggibilità.

Tutto ciò non si verifica nel caso delle due concessioni di costruzione stipulate dalla Mededil. Pertanto, nel caso dell'on. D'Angelo, non è configurabile alcuna ipotesi di ineleggibilità, anche se le dette concessioni di costruzione si facessero rientrare nel ristretto gruppo di concessioni amministrative, indicato dalla legge, che sono

solo quelle che « importino l'obbligo di adempimenti specifici, la osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione è sottoposta ».

La verità è che questa norma è sempre apparsa inapplicabile per la sua formulazione e, quindi, *non a caso non esistono precedenti di annullamento di un'elezione*, in base alla detta norma, né alla Camera, né al Senato. Ecco perché la Giunta della Camera (v. verbale del 23 luglio 1969), respinse la proposta di contestare, in base alla norma citata, l'elezione dell'on. La Loggia, che rivestiva la carica di Presidente dell'Ente siciliano per la promozione industriale, sostenendo « la parziale degradazione di talune cariche di ineleggibilità a cause di incompatibilità », per le intervenute successive disposizioni della legge sulle incompatibilità.

Si è già detto, in precedenza, che l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in quanto sanziona la situazione di conflitto di interessi in cui può trovarsi un parlamentare, dovrebbe essere interpretato come causa di incompatibilità (e non di ineleggibilità). Risolutiva è in tal senso la circostanza secondo la quale l'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968 n. 108 (norme per l'elezione del Consiglio regionale per l'elezione delle Regioni a statuto normale) prevedeva una causa di ineleggibilità del tutto simile a quella dell'articolo 10 n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 361 del 1957. Ebbene, il Parlamento ha radicalmente modificato tale norma con la legge n. 154 del 1961. Questa legge ha, infatti, espressamente qualificato come cause di incompatibilità proprio quella specifica ipotesi contemplata dall'articolo 4 comma 5 della legge n. 108 del 1968 e dalla norma in questione, cioè dall'articolo 10 n. 1, del testo unico n. 361 del 1957.

In definitiva si potrebbe nella specie discutere, tutt'al più di incompatibilità. Ma quest'ultimo problema non si pone in questa sede. La Giunta delle elezioni potrebbe invece dichiarare l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica ricoperta dall'on. D'Angelo, qualora questi non si fosse tempestivamente già dimesso dalla carica incompatibile.

Pertanto, si conclude affinché l'Assemblea neghi l'approvazione alla proposta della Giunta delle elezioni, confermando l'elezione dell'on. Guido D'Angelo.

VINCENZO BINETTI, *Relatore*.